

***Informativa per la clientela di studio***

N. 14 del 29 Aprile 2016

---

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

---

**OGGETTO: Detrazioni spese d'istruzione - Il bonus scuola**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura della presente relazione si forniscono importanti chiarimenti in merito alla detraibilità, da esercitarsi con la prossima dichiarazione dei redditi, delle spese scolastiche e di istruzione. Novità sono state introdotte anche con riferimento alle erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione ed il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti. Le erogazioni in commento danno diritto ad un credito di imposta nella misura del 65% ovvero del 50% delle stesse. Il credito d'imposta spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2015, nel 2016 e nel 2017.*

***Premessa***

---

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 107/2015 e dalla Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) sono state riformulate le disposizioni riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione.

Ulteriori modifiche erano già state introdotte con la legge 203/2008 in relazione alle rette pagate per la frequenza degli asili nido.

Inoltre sempre con la Legge 107/2015 (c.d. "Buona scuola"), è stato introdotto il riconoscimento di un nuovo credito d'imposta, c.d. "School-Bonus", a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro agli istituti del sistema nazionale di istruzione.

***Spese di istruzione detraibili***

---

A decorrere dall'anno 2015 le spese di istruzione detraibili dalle imposte sul reddito dovute dalle persone fisiche sono pertanto così costituite:

Spese universitarie

Trattasi delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Va subito detto che per il 2015 detto decreto non è stato ancora emanato. Pertanto allo stato attuale, per determinare il limite massimo su cui operare la detrazione delle spese universitarie non statali, occorrerà riferirsi, come per il passato, a corsi universitari identici, affini o analoghi tenuti presso le università statali.

Rientrano tra le spese universitarie detraibili quelle relative a:

- Test di ammissione indispensabili per accedere ai corsi. Sono esclusi dal beneficio i test di orientamento e i corsi di preparazione alle prove di ammissione;
- Corsi di istruzione universitaria;
- Corsi post universitari di specializzazione e di perfezionamento;
- Master di specializzazione assibilibili a corsi universitari, corsi di dottorato, di ricerca e perfezionamento gestiti da istituti universitari.

Non sono considerati detraibili le spese accessorie, ossia quelle ad esempio sostenute per l'acquisto di testi universitari. Sono invece considerate detraibili le spese per il vitto se somministrato dalla mensa universitaria.

La detrazione spettante è pari al 19% delle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Non è previsto un limite massimo di spesa.

#### Altre spese di istruzione

Sono detraibili le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione (asilo, elementari e medie) e della scuola secondaria di secondo grado (superiori) del sistema nazionale di istruzione (sono comprese le scuole private), per un importo annuo non superiore a euro 400 euro per alunno o studente. La detrazione massima per ogni alunno o studente non potrà pertanto superare euro 76 (19% di euro 400). Rimane escluso dalla detrazione l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici. La spesa per mensa scolastica è invece detraibile.

La detrazione è esercitabile se le spese sono pagate mediante sistemi tracciabili quali banca e posta.

Risultano altresì detraibili nella misura del 19% le spese per le rette dovute per la frequenza degli asili nido (di natura sia pubblica che privata) sull'importo massimo di euro 632 per ogni figlio iscritto.

#### Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici

Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione sono detraibili nella misura del 19% se finalizzate:

- all'innovazione tecnologica;
- all'edilizia scolastica;
- all'ampliamento dell'offerta formativa.

Non è previsto alcun limite in ordine all'ammontare dell'importo detraibile. La detrazione spetta se eseguita mediante strumento tracciabile (banca o posta) e non è vincolata alla frequenza da parte dello studente dell'istituto scolastico beneficiario.

La detrazione in argomento non è cumulabile con quella riguardante le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

### *Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione*

---

Al fine di beneficiare del credito d'imposta in esame, tali erogazioni liberali devono avere una specifica destinazione.

In particolare, la norma dispone che:

⇒ *“Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”.*

### *Soggetti beneficiari*

---

In merito ai soggetti beneficiari del credito, la norma dispone che:

⇒ *“il credito d'imposta di cui al comma 145 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa”.*

Lo “School-Bonus”, quindi, può essere riconosciuto **a tutti i soggetti che effettuano una erogazione liberale in denaro agli istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione** con le specifiche finalità previste dalla norma (e di seguito evidenziate).

Pertanto, il credito spetta:

- alle persone fisiche;
- alle imprese individuali;
- alle società (di persone/di capitali);
- agli enti non commerciali.

### *Versamenti agevolabili*

---

L'agevolazione è riservata alle erogazioni liberali a favore degli istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione aventi le caratteristiche espressamente previste dalla normativa in esame.

Innanzitutto si evidenzia che il beneficio spetta per le sole erogazioni liberali in denaro, con l'esclusione, quindi, delle erogazioni in natura.

Inoltre, l'erogazione liberale deve essere finalizzata a sostenere un investimento per:

- la realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- la manutenzione ed il potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
- interventi volti al miglioramento dell'occupabilità degli studenti.

In merito alle modalità di versamento di dette erogazioni liberali, si evidenzia che:

⇒ “il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad un apposito fondo ... per l'erogazione alle scuole beneficiarie”.

È dunque necessario attendere l'emanazione del citato Decreto da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) al fine di individuare le corrette modalità con le quali le erogazioni in esame devono essere effettuate per poter beneficiare del relativo credito d'imposta

### *Determinazione del credito*

---

Il credito d'imposta in esame spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel triennio 2015 – 2017 ed è determinato nella misura del:

- **65% nel 2015 e 2016** (“due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014”);
- **50% nel 2017** (“periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”).

L'ammontare massimo dell'erogazione liberale in denaro ammesso per determinare il credito d'imposta è pari ad € 100.000 per ciascun anno.

### *Determinazione del credito*

---

La “School-Bonus” va ripartito, in **3 quote annuali di pari importo** ed è utilizzabile con modalità differenziate a seconda del soggetto che ha effettuato l'erogazione liberale in denaro.

In particolare:

- i soggetti titolari di reddito d'impresa, sempre ai sensi del citato comma 147, utilizzeranno il credito in compensazione nel mod. F24. Detto credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
- le persone fisiche e gli enti non commerciali che non svolgono un'attività d'impresa si ritiene che, in base alle precisazioni rese dall'Agenzia in merito all'“Art-Bonus” nella Circolare 31.7.2014, n. 24/E, utilizzeranno il credito d'imposta nel mod. UNICO.

*istinti saluti*

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... *